

COMUNE DI LIVORNO

REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE.

(Art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 50 del 31/03/2008 e modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 5 del 19/01/2009, n. 155 del 18/12/2009, n. 34 del 30/03/2011, n. 109 del 27/06/2012, n. 46 del 29/04/2014, n. 207 del 28/07/2016, n. 80 del 29/03/2017, n. 35 del 14/02/2018, n. 57 del 28/03/2019, n. 154 del 24/09/2020, n. 238 del 22/12/2022 e n. 85 del 29/04/2024)

INDICE

Titolo I

Disposizioni generali e comuni in materia di entrate tributarie ed extratributarie

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

Art. 2 – Definizione delle entrate

Art. 3 – Regolamentazione delle tipologie di entrate e della riscossione

Art. 3-*bis* – Riscossione coattiva delle entrate

Titolo II

Le entrate tributarie

Capo I

Gestione delle entrate tributarie

Art. 4 – Principio del contraddittorio

Art. 5 – Divieto di ne bis idem nel procedimento tributario

Art. 6 – Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

Art. 7 – Accesso a banche dati di soggetti privati per finalità istituzionali

Art. 8 – Versamenti ed autoliquidazioni

Art. 9 – Rimborsi

Art. 10 – Interessi

Art. 11 – Soglia

Art. 12 – Versamenti rateali

Capo II

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art. 13 – Contenzioso

Art. 14 – Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

Art. 15 – Esercizio del potere di autotutela facoltativa

Capo III

Accertamento con adesione

Art. 16 – Definizione degli accertamenti e ambito di applicazione

Art. 17 – Pluralità di tributi e di contribuenti obbligati

Art. 18 – Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

Art. 19 – Responsabile del procedimento

Art. 20 – Iniziativa

Art. 21 – Avvio del procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

Art. 22 – Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento

Art. 23 – Effetti della mancata comparizione del contribuente

Art. 24 – Contraddittorio tra il contribuente e l'Ufficio

Art. 25 – Avvio del procedimento con istanza per la proposta di accertamento

Art. 26 – Istanza di accertamento con adesione

Art. 27 – Invito a comparire

Art. 28 – Effetti della presentazione dell'istanza

Art. 29 – Attività istruttoria

Art. 30 – Atto di definizione dell'accertamento con adesione

Art. 31 – Esito negativo del procedimento per l'accertamento con adesione

Art. 32 – Termine e modalità del versamento delle somme dovute

Art. 33 – Versamento rateale

Art. 34 – Quietanza di pagamento

Art. 35 – Perfezionamento dell'accertamento con adesione

Capo IV

Diritti del contribuente

Art. 36 – Diritto di interpello

Art. 37 – Istanza di interpello

Art. 38 – Risposta all'interpello

Art. 39 – Effetti dell'interpello

Art. 40 – Compensazione verticale

Art. 41 – Compensazione orizzontale

Art. 42 – Accollo del debito tributario

Capo V

Compensi incentivanti

Art. 43 – Potenziamento uffici tributari

Art. 43-*bis* Fondo incentivante IMU - TARI

Capo VI

Accordi di ristrutturazione del debito

Art. 44 – Accordi di ristrutturazione del debito

Titolo III

Disposizioni finali

Art. 45 – Norme di rinvio

Titolo I

Disposizioni generali e comuni in materia di entrate tributarie ed extratributarie

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale della riscossione delle entrate comunali di cui ai titoli I (entrate tributarie) e III (entrate extratributarie, ivi comprese le entrate da permessi di costruzione) del Bilancio di previsione comunale, nonché le attività relative alla gestione, all'accertamento, alla liquidazione, al rimborso, al contenzioso e strumenti deflattivi, ai diritti del contribuente ed ogni altra attività di definizione o pagamento delle entrate tributarie del Comune di Livorno. Le disposizioni del Regolamento sono stabilite in conformità ai principi dettati dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, nell'art. 50 della Legge 27/12/1997 n. 449 e di ogni altra disposizione di legge in materia.
2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate in osservanza dei principi di equità, efficacia e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura extratributaria tutte quelle che non rientrano nel precedente comma, quali tutti i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i corrispettivi e le tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi, le sanzioni al codice della strada e, in ogni caso, tutte le altre entrate che sono contabilizzate nel titolo III del bilancio e, in genere, ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3

Regolamentazione delle tipologie di entrate e della riscossione

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione, un apposito Regolamento, informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto, che avrà effetto secondo i termini previsti dalla normativa vigente.
2. La riscossione volontaria di tutte le entrate di cui all'art. 2 è attuata in forma diretta dal Comune.
- 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, la riscossione coattiva di tutte le entrate di cui all'art. 2 viene affidata al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, co. 3, del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con modificazioni in L. 01/12/2016 n. 225.
3. Al fine di coordinare, omogeneizzare e controllare i processi della riscossione volontaria e coattiva è istituito il Centro Unico della Riscossione per la gestione unificata della riscossione, al quale dovranno fare riferimento tutti gli uffici preposti a ciascuna entrata. La Giunta Comunale con proprio atto organizzativo ne individua il collocamento all'interno della struttura organizzativa comunale.
4. Analogamente a quanto stabilito all'art. 9 per i crediti tributari, non si procede alla riscossione coattiva dei crediti extra tributari, anche comprensivi di eventuali sanzioni e interessi, di importo complessivo minore o uguale ad € 30,00 per ciascun debitore; tale limite non si applica qualora il credito derivi dal ripetuto inadempimento degli obblighi concernenti la singola entrata.

Art. 3-bis

Riscossione coattiva delle entrate

1. In fase di prima applicazione di quanto previsto dal comma 2-bis dell'art. 3 e nelle more dell'affidamento della riscossione coattiva al soggetto preposto alla riscossione nazionale, il Centro Unico della Riscossione, al fine della salvaguardia dei crediti dell'Amministrazione Comunale, continua a procedere alla riscossione coattiva delle entrate di cui all'art. 2 in forma diretta mediante ingiunzione fiscale, secondo quanto disposto dal R.D. n. 639/1910 e dalla normativa vigente. Il funzionario responsabile del relativo procedimento è individuato nel Dirigente cui è attribuita la responsabilità pro tempore del Centro Unico della Riscossione, il quale è l'unico soggetto competente alla firma delle ingiunzioni fiscali e di tutti gli atti conseguenti e successivi, fatte salve diverse espresse previsioni normative.
2. Relativamente alla riscossione coattiva effettuata tramite ingiunzione fiscale ex R.D. n. 639/1910, la Giunta Comunale determina i costi diretti da imputare a carico dei soggetti debitori.
3. Gli interessi da applicare all'ingiunzione fiscale sono determinati in misura pari al tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
4. In materia di rimborsi e rateizzazioni, alle ingiunzioni fiscali si applicano le disposizioni con le quali il presente regolamento disciplina le entrate tributarie, con l'eccezione del termine di presentazione dell'istanza di rateizzazione, che deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure cautelari ed esecutive. Per quanto inoltre attiene specificamente il procedimento di concessione delle rateizzazioni, il Dirigente cui è attribuita la responsabilità pro tempore del Centro Unico della Riscossione può valutare, in relazione alle specifiche situazioni del debitore e previa comunicazione della relativa istruttoria alla Giunta Comunale, di non richiedere la prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.
5. Relativamente alle ingiunzioni già emesse per la riscossione coattiva delle entrate di cui all'art. 2, il Centro Unico della Riscossione procede ad affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale di cui all'art. 1, co. 3, del D.L. 22/10/2016 n. 193, convertito con modificazioni in L. 01/12/2016 n. 225, la riscossione coattiva dei crediti insoluti.

Titolo II Le entrate tributarie

Capo I Gestione delle entrate tributarie

Art. 4

Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
 - a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
 - b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari;
 - c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
 - d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
 - f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi articoli 15 e 16;
 - h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva;
 - i) ogni atto emesso dall'amministrazione comunale che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.
4. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.
5. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.
6. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 5.
7. Per consentire il contraddittorio, l'amministrazione comunale notifica al contribuente uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
 - a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;

- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
 - e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
8. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi dell'articolo 6-*bis*, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
9. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'amministrazione comunale ritiene di non accogliere.
10. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 5

Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'amministrazione comunale minimizzi l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-*bis*, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'amministrazione comunale. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'amministrazione comunale.

Art. 6

Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente, ed in ossequio al principio di autonomia, il Comune per ogni singola fattispecie impositiva, ivi comprese le ETS di cui al D. Lgs. n. 117/2017, determina per ciascuna tipologia di entrata le agevolazioni, esenzioni ed esclusione, in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

Art. 7

Accesso a banche dati di soggetti privati per finalità istituzionali

1. Allo scopo di potenziare l'attività di verifica e controllo, ed in particolare di contrastare il fenomeno della evasione ed elusione delle entrate tributarie oggetto della presente regolamentazione, in applicazione degli artt. 19, comma 3, e 24, comma 1, lett. a, del D. lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), al funzionario responsabile del tributo è riconosciuta la facoltà di raccogliere dati personali, oltretutto presso gli interessati, anche presso altri soggetti.
2. La raccolta dei dati personali, e la corrispondente messa a disposizione da parte degli enti titolari delle banche dati, debbono avvenire nel rispetto di tutte le norme legislative e regolamentari in materia di protezione dei dati personali, ed in particolare del principio di pertinenza e di non eccedenza, specificamente previsto dall'art. 11 del D.lgs. n. 196/2003. Le attività suddette potranno essere regolate tramite convenzione con i soggetti titolari delle banche dati.

Art. 8

Versamenti ed autoliquidazioni

1. Il termine per il versamento dell'Imposta Comunale di Pubblicità e della Tassa Occupazione Spazi Aree Pubbliche, a carattere permanente, è stabilito al 31 marzo di ogni anno.
2. Per l'Imposta di Pubblicità il versamento effettuato entro i termini di cui sopra ha valore di proroga della pubblicità ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.lgs. 507/93. Rimane fissato al 31 gennaio di ogni anno il termine per la denuncia di cessazione o di variazione.
3. Il Comune provvederà a dare adeguata pubblicità alle tariffe adottate e ai conseguenti termini di versamento, al fine di garantire una tempestiva e effettiva conoscenza degli stessi da parte dei contribuenti. (Abrogato)

Art. 9

Rimborsi

1. In caso di versamenti superiori al dovuto, il rimborso è disposto entro 180 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. In caso di mancata comunicazione entro detto termine al contribuente dell'esito dell'istanza, sull'istanza stessa si forma il silenzio-rigetto, contro il quale sono esperibili i rimedi di legge.
2. Nello stesso termine l'Ufficio può richiedere, tramite invio di raccomandata A/R, al contribuente ulteriori chiarimenti necessari per completare il procedimento di rimborso. In tale caso il termine di cui al comma precedente è interrotto e decorre nuovamente dalla data della richiesta.
3. Qualora il contribuente non fornisca i chiarimenti richiesti entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente, in caso di esito positivo dell'istanza di rimborso gli interessi sono calcolati fino al giorno del ricevimento della richiesta di chiarimenti rimasta inevasa.
4. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse al saggio pari a quello spettante all'Amministrazione per il caso di ritardato od omesso pagamento, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento, se il rimborso è disponibile d'ufficio (in quanto ricavabile dalla dichiarazione o da sentenza), o dalla data della ricezione della domanda del contribuente, se fondato su motivi non altrimenti conoscibili dall'ente, e fino all'emanazione del relativo provvedimento, fatta salva la previsione di cui al precedente comma 3.

Art.10

Interessi

1. Gli interessi da applicare per l'attività di accertamento e per i rimborsi sono determinati in misura pari al tasso d'interesse legale, con maturazione giorno per giorno e decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art.11

Soglia

1. In relazione ai tributi comunali, salvo quanto previsto al comma 2, non è dovuto alcun versamento e non è effettuato il rimborso fino alla concorrenza dell'importo di 10 euro; tale importo aumenta a 30 euro riguardo all'accertamento, escluse le spese postali. Tale norma non si applica qualora la violazione sussista per più anni del tributo.
2. Per l'imposta di soggiorno non è dovuto alcun versamento e non è effettuato il rimborso fino alla concorrenza dell'importo di 0,50 euro; tale importo aumenta ad 1,00 euro riguardo all'accertamento, escluse le spese postali. Tale norma non si applica qualora la violazione sussista per più anni del tributo.

Art. 12

Versamenti rateali

1. Nel caso in cui l'entità dell'entrata per importi risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, relativi ai tributi comunali, sia pari o superiore a Euro 300,00, su richiesta del contribuente, può essere concessa una dilazione del pagamento in base alla seguente articolazione delle rate mensili per fasce di debito:

da €. 300,00 a €. 2.500,00 fino ad un massimo di 24 rate mensili, purchè di importo non inferiore ad €. 50 a rata;

da €. 2.500,01 a €. 10.000,00 fino ad un massimo di 36 rate mensili;

oltre €. 10.000,01 fino ad un massimo di 48 rate mensili;

2. Al fine di usufruire della rateizzazione il contribuente deve presentare apposita istanza all'ufficio competente, prima dell'inizio delle procedure per la riscossione coattiva.
3. L'istanza di rateizzazione non può essere accolta qualora siano iniziate le procedure per la riscossione coattiva.
4. Ai contribuenti decaduti da un piano di dilazione, come previsto dal successivo comma 8, per effetto della notifica di apposito provvedimento di decadenza, non è possibile concedere nuove dilazioni nei successivi due anni dalla data di notifica del provvedimento suddetto.
5. La rateizzazione è concessa con apposita comunicazione da parte dell'Ufficio procedente.
6. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi in misura pari al tasso di interesse legale aumentato di due punti percentuali. L'ammontare degli interessi è determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la rateizzazione, ed è riscosso unitamente alla somma rateizzata alle scadenze stabilite.
7. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
8. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto, come quantificato e determinato nell'apposito provvedimento di decadenza, è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
9. Per gli importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle entrate-Riscossione, la richiesta di dilazione di pagamento deve essere presentata, dal contribuente, al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.
10. Il presente articolo si applica anche alle entrate extra tributarie.

Capo II

Attività contenziosa e strumenti deflattivi

Art. 13

Contenzioso

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso, ai sensi del D.lgs. n. 546/92 (e ss. mm. e ii.), il funzionario responsabile della gestione dell'entrata è abilitato alla rappresentanza in giudizio dell'ente, come previsto dalla normativa vigente.

Art. 14

Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L'amministrazione comunale procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - b) errore sull'individuazione del tributo;
 - c) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione comunale;
 - d) errore sul presupposto d'imposta;
 - e) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
 - f) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell'articolo 10-*quater*, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*bis*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art. 15

Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all'articolo 14, l'amministrazione comunale può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-*ter*), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell'articolo 14.

Capo III Accertamento con adesione

Art. 16

Definizione degli accertamenti e ambito di applicazione

1. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, secondo le disposizioni seguenti. Le stesse disposizioni, anche se non espressamente specificato, attengono anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
2. Il procedimento può essere avviato ad iniziativa sia dell'Ufficio che del contribuente e riguarda tutte le fattispecie di violazioni, caratterizzate dall'incertezza nella determinazione della base imponibile, per le quali è riconosciuto il potere di accertamento tributario, escluse pertanto quelle rilevabili nei seguenti casi:
 - omesso, insufficiente o ritardato pagamento dei tributi;
 - mancata, incompleta o non veritiera risposta alle richieste formulate dagli uffici tributari.
3. La definizione deve riguardare le stesse situazioni sottoposte ad accertamento e non sono quindi consentite adesioni parziali.
4. Gli Uffici tributari indirizzeranno la propria iniziativa, in particolare, verso quelle situazioni i cui margini di apprezzamento appaiono suscettibili di definizione sulla base degli elementi di valutazione offerte dal contribuente, tenendo altresì conto delle proprie capacità operative soprattutto in prossimità dei termini di decadenza dell'azione di accertamento.

Art. 17

Pluralità di tributi e di contribuenti obbligati

1. Se il contribuente risulta soggetto passivo di più tributi comunali in relazione alla stessa base imponibile, la definizione per il contribuente stesso ha effetto relativamente alle fattispecie rilevanti per ciascun tributo.
2. In presenza di più contribuenti obbligati allo stesso titolo, l'accertamento può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati.
3. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati estingue l'obbligazione tributaria nei confronti di tutti i coobbligati.

Art. 18

Effetti della definizione dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione non rileva ai fini extratributari.
2. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio, salvo che in presenza di erronea liquidazione del tributo medesimo.
3. Entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento è altresì consentito l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice nei seguenti casi:
 - a) se sopravviene la conoscenza di nuovi elementi, in base ai quali è possibile accertare un maggiore imponibile superiore al cinquanta per cento dell'imponibile definito;
 - b) se la definizione riguarda accertamenti parziali.
4. In tali casi la controversia relativa a tale ulteriore ipotesi di accertamento non può essere oggetto di adesione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni applicabili sono ridotte in conformità a quanto previsto dalle disposizioni legislative in materia di accertamento con adesione.

Art. 19

Responsabile del Procedimento

1. Competente alla definizione dell'accertamento è il Funzionario Responsabile del tributo oggetto dell'accertamento stesso.

Art. 20

Iniziativa

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione può essere avviato dall'Ufficio competente, ovvero dal contribuente secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Art. 21

Avvio del procedimento ad iniziativa dell'Ufficio

1. L'Ufficio invia ai contribuenti un invito a comparire, nel quale sono indicati:

- a) i periodi di imposta o tassa suscettibili di accertamento;
 - b) gli atti e gli elementi rilevanti ai fini dell'accertamento in possesso dell'Ufficio;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il tributo oggetto dell'accertamento;
 - e) la possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al precedente articolo 17, 5° comma;
 - f) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli 21 e 22 del presente Regolamento, determina il mancato avvio del procedimento, senza l'obbligo, per l'Ufficio, di ulteriore comunicazione al contribuente, ed impedisce a quest'ultimo di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali sia stato già formulato l'invito a comparire.
2. L'invito a comparire di cui al comma 1 è comunicato al contribuente mediante raccomandata A/R, posta elettronica certificata (pec) e/o altri sistemi previsti dalla normativa.

Art. 22

Comparizione del contribuente: termine e avvio del procedimento

1. La comunicazione dell'invito deve avvenire almeno trenta giorni prima del giorno stabilito per la comparizione del contribuente.
2. Il contribuente, fino a sette giorni prima, può depositare presso l'Ufficio motivata richiesta per il differimento, a non oltre trenta giorni successivi, della data fissata nell'invito.
3. Al momento del deposito della richiesta di differimento, e valutata la stessa, l'Ufficio può accordare il rinvio, dandone contestuale comunicazione al contribuente, con fissazione della nuova data.
4. Con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito il procedimento si avvia.

Art. 23

Effetti della mancata comparizione del contribuente

1. La mancata comparizione del contribuente nel giorno fissato ai sensi del precedente articolo 21 determina il mancato avvio del procedimento e la conseguenza di precludere l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente per gli stessi periodi dell'imposta per i quali è già stato formulato l'invito a comparire.
2. Del mancato avvio del procedimento viene dato atto in apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 18 e da due impiegati dell'Ufficio, senza l'obbligo di ulteriori comunicazioni.

Art. 24

Contraddittorio tra il contribuente e l'Ufficio

1. Le persone fisiche non esercenti attività di impresa agiscono personalmente oppure, anche nella fase del contraddittorio, possono farsi rappresentare dal coniuge o dai parenti o affini entro il quarto grado i quali autocertificano la propria qualità e la rappresentanza.
2. I soggetti diversi dalle persone fisiche e comunque esercenti attività d'impresa agiscono in persona del rappresentante legale o possono farsi rappresentare dai propri dipendenti appositamente autorizzati. Il documento autorizzatorio dovrà essere esibito all'Ufficio e sarà accluso al fascicolo in copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.
3. Il contribuente può in ogni caso farsi rappresentare da procuratore speciale iscritto agli albi dei soggetti ammessi all'assistenza tecnica dinanzi alle Corti di Giustizia tributarie di I e II grado. La procura speciale deve essere conferita per iscritto con firma autenticata, anche dallo stesso professionista delegato.
4. Nel giorno stabilito per la comparizione il contribuente fornisce all'ufficio le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione dell'accertamento. Il contribuente esibisce i documenti originali in proprio possesso, e ne deposita copia conforme all'originale autenticata dall'Ufficio.
5. Le parti, al fine di consentire al contribuente di fornire la documentazione, le precisazioni, i chiarimenti, i dati, le notizie e gli elementi che ritiene utili alla definizione, possono accordarsi per fissare un ulteriore incontro. In questo caso tale incontro non potrà essere fissato oltre il quindicesimo giorno successivo al primo.
6. Con riferimento al tributo oggetto di accertamento e su richiesta del contribuente, la procedura di definizione dell'accertamento con adesione già avviata potrà essere estesa ad ulteriori e diversi periodi d'imposta ancora suscettibili di accertamento da parte dell'Ufficio.
7. La richiesta con il quale il contribuente intende estendere la possibile definizione con adesione agli ulteriori periodi di imposta, dovrà essere depositata entro la data del primo incontro fissato dall'ufficio per il contraddittorio.
8. Alla richiesta dovrà essere acclusa l'ulteriore documentazione e quant'altro ritenuto necessario ed utile ai fini della definizione dell'accertamento con adesione .
9. L'Ufficio deve redigere un sintetico verbale di quanto viene detto o fatto nel corso degli incontri con il contribuente, nel quale sarà specificatamente elencata la documentazione e gli altri elementi prodotti dal contribuente da accludere al fascicolo dell'Ufficio.
10. Nel verbale relativo al primo, se unico, oppure del secondo incontro, l'Ufficio indica la data di formulazione della proposta di accertamento con adesione di cui all'art 29 e per tale data le parti si intendono convocate senza ulteriore comunicazione per la definizione e la conclusione del procedimento.

Art. 25

Avvio del procedimento con istanza per la proposta di accertamento

1. Il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche può chiedere all'Ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.
2. La presentazione dell'istanza di cui al comma 1 riveste carattere di ulteriore impulso all'attività di accertamento da parte dell'Ufficio.
3. L'istanza va presentata all'Ufficio che ha svolto attività amministrativa di accertamento con le modalità indicate nel successivo art. 25, 2° comma..
4. L'istanza, decorsi quindici giorni dalla sua presentazione senza che l'Ufficio abbia formulato l'invito di cui al comma 1 dell'art. 20, deve essere considerata come non accolta.

Art. 26

Istanza di accertamento con adesione

1. Il contribuente, nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui al comma 1 dell'articolo 20, può formulare, anteriormente alla scadenza del termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, istanza di accertamento con adesione.
2. L'istanza va presentata all'Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento in carta libera tramite spedizione con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'Ufficio stesso, o inviata anche telematicamente.
3. Tale istanza deve indicare le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento e copia dello stesso nonché l'eventuale recapito telefonico o di telefax del contribuente.

Art. 27

Invito a comparire

1. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al precedente articolo, l'Ufficio comunica al contribuente, anche telefonicamente o telematicamente o l'invito a comparire entro e non oltre i successivi quindici giorni, indicando il giorno ed il luogo in cui il contribuente o il suo rappresentante deve presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio, fatta comunque salva l'applicabilità dell'art. 21, commi 2, 3 e 4, oppure il non accoglimento dell'istanza di accertamento con adesione.
2. Una volta avviato il procedimento con la comunicazione, da parte dell'Ufficio, dell'invito a comparire, il procedimento stesso si svolge secondo le stesse modalità di quello avviato ad iniziativa dell'Ufficio, come specificato dall'art. 23 del presente Regolamento.

Art. 28

Effetti della presentazione dell'istanza

1. La presentazione dell'istanza comporta, qualora seguita dall'invito a comparire di cui al precedente articolo 26, la sospensione, per un periodo di novanta giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza, dei termini per l'impugnazione dell'avviso indicato al comma 1 dell'art 25 o dell'atto di contestazione non seguito da deduzioni difensive nonché la sospensione dei termini per la riscossione. Il termine per l'impugnazione e per la riscossione è altresì sospeso nei confronti dei più obbligati quando, in presenza di più contribuenti obbligati in solido, l'istanza sia stata proposta da uno solo di essi.
2. La proposizione del ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado avvenuta sia prima della presentazione dell'istanza di cui all'art. 25, sia successivamente a questa, equivale a rinuncia del contribuente all'istanza stessa e comporta automaticamente la conclusione del procedimento per l'accertamento con adesione.

3. Qualora, in presenza di più contribuenti obbligati in solido, si verifichi comunque l'adesione anche di un solo di essi, non ricorrente, l'Ufficio richiederà alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado la dichiarazione di cessata materia del contendere e provvederà a rimborsare le somme eventualmente versate dal ricorrente in pendenza di giudizio.

4. Se il procedimento non si conclude con la definizione dell'accertamento, l'avvenuta proposizione dell'istanza non impedisce al contribuente la proposizione del ricorso contro l'avviso di accertamento o di contestazione notificatogli, innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria competente.

Art. 29

Attività istruttoria

1. L'Ufficio deve compiere tutta l'attività istruttoria necessaria all'eventuale definizione del rapporto tributario relativamente ai periodi di imposta interessati, compresi quelli per i quali il contribuente ha richiesto la definizione ai sensi dell'art. 23, 6° e 7° comma, del presente Regolamento.

2. A tal fine l'Ufficio si avvarrà di dati, notizie ed elementi già in possesso dell'Amministrazione o acquisiti nel corso del procedimento ivi inclusi quelli forniti dal contribuente..

Art. 30

Atto di definizione dell'accertamento con adesione

1. Qualora si pervenga alla definizione del tributo l'Ufficio predispone, entro e non oltre la data individuata ai sensi dell'art 23, ultimo comma, l'atto di accertamento con adesione e lo sottopone al contribuente.

2. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del procedimento, di cui all'art. 18 del Regolamento.

3. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, ove ricorra la previsione di cui al comma 1 dell'articolo 16:

-gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la definizione;

-la motivazione della definizione;

-la liquidazione delle maggiori imposte o tasse dovute comprensive dell'importo dovuto a titolo di sanzioni ed interessi.

Art. 31

Esito negativo del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione del rapporto tributario.

2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale di cui all'art. 23, comma 9, e l'Ufficio dovrà darne comunicazione al contribuente, anche in via telefonica o telematica.

3. In caso di esito negativo del procedimento l'Ufficio può proseguire la propria ordinaria attività di accertamento utilizzando i dati, le notizie, gli elementi già disponibili prima dell'avvio del procedimento e quelli direttamente acquisiti nel corso della procedura e successivamente ad essa.

Art. 32

Termine e modalità del versamento delle somme dovute

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro e non oltre venti giorni dalla redazione dell'atto di cui all'art. 29, attenendosi alle stesse modalità e utilizzando la medesima modulistica prevista per i singoli tributi cui il versamento stesso si riferisce.

Art. 33

Versamento rateale

1. Le somme dovute per effetto della definizione possono essere corrisposte anche ratealmente, ed in tal caso sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, determinati dal ventesimo giorno successivo a quello della sottoscrizione dell'atto di definizione di cui all'art. 30, sino alla scadenza di ciascuna rata. Il pagamento rateale deve avvenire in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali di pari importo qualora le somme dovute siano superiori a 25.000,00 euro.
2. Nell'ipotesi in cui sia stato concordato il pagamento rateale, il pagamento dell'importo della prima rata deve avvenire entro il termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 30.
3. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata successiva alla prima, il contribuente decade automaticamente dalla rateazione, l'intero importo ancora dovuto diviene immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione, e lo stesso carico non può più essere rateizzato.

Art. 34

Quietanza di pagamento

1. Il contribuente, entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata, deve depositare presso l'Ufficio, ovvero spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata (pec) e/o altri sistemi previsti dalla normativa, la quietanza attestante l'avvenuto pagamento e la documentazione relativa alla prestazione della garanzia in caso di pagamento rateale.
2. L'Ufficio rilascerà al contribuente la copia dell'atto di accertamento con adesione soltanto dopo aver ricevuto la quietanza e la documentazione di garanzia.

Art. 35

Perfezionamento dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro i termini indicati dall'art. 31.
2. Nel caso in cui si tratti di versamento rateale, l'accertamento con adesione si perfeziona al momento del versamento della prima rata e con la presentazione della garanzia.
3. Al momento del perfezionamento dell'accertamento con adesione, gli avvisi di cui all'art 25 e gli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 26, perdono efficacia.
4. Nel caso in cui il contribuente non effettui il versamento nei termini indicati dagli artt. 31 e 32, l'Ufficio conserva il potere di procedere comunque all'azione di accertamento, nel rispetto dei termini decadenziali previsti dalle singole leggi d'imposta.

Capo IV Diritti del contribuente

Art. 36

Diritto di interpello

1. In applicazione dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000 n. 212, ciascun contribuente può inoltrare per iscritto all'Amministrazione Comunale circostanziate e specifiche istanze di interpello, concernenti disposizioni tributarie qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza sulla loro applicazione a casi concreti e personali relativi a tributi comunali.
2. L'Amministrazione Comunale fornisce risposta scritta e motivata entro il termine di 120 giorni dalla ricezione dell'istanza su tutte le questioni sollevate dal contribuente che rientrano nella competenza dell'ente. La mancata accettazione della risposta entro il suddetto termine comporta la

piena accettazione da parte dell'ente dell'interpretazione o del comportamento prospettato dal richiedente.

3. La presentazione dell'istanza di interpello non ha alcun effetto sulle scadenze previste dalle disposizioni tributarie, comprese quelle relative ai termini di decadenza e di prescrizione, anche se interessate dall'oggetto dell'istanza stessa.

Art. 37

Istanza di interpello

1. L'istanza di interpello deve contenere:

- a) i dati identificativi del contribuente e della posizione contributiva interessata;
- b) l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;
- c) l'indicazione puntuale delle questioni su cui si chiede il parere dell'amministrazione e l'esposizione del caso sollevato;
- d) l'esposizione in modo chiaro ed univoco del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intende adottare;
- e) l'indicazione delle motivazioni di fatto e di diritto su cui si basa l'interpretazione prospettata dal richiedente;
- f) l'indicazione di tutti i documenti di cui viene fatta menzione nella richiesta già in possesso del Comune di Livorno o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, e la copia di quelli non in possesso delle medesime amministrazioni;
- g) l'elenco della documentazione presentata;
- h) la sottoscrizione del richiedente o del suo rappresentante legale; l'eventuale mancanza di tale requisito può essere sanata dall'interessato entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Comune.

2. L'istanza di interpello deve essere indirizzata al Dirigente dell'Unità Organizzativa afferente alla gestione delle Entrate, e presentata all'Amministrazione Comunale mediante una delle seguenti modalità: raccomandata con avviso di ricevimento, deposito presso l'Ufficio Protocollo dell'ente, fax, in via telematica all'indirizzo di posta elettronica dell'Unità Organizzativa afferente alla gestione delle Entrate. Il termine di 120 giorni per la risposta decorrerà rispettivamente dalla data della firma dell'avviso di ricevimento, dalla data del protocollo, dalla data di ricezione del fax o del messaggio di posta elettronica.

3. L'istanza può essere presentata, oltre che da singoli contribuenti, anche da soggetti che operano nella consulenza fiscale (come centri di assistenza fiscale e professionisti), purché sia sempre fondata su casi concreti. In tal caso l'istanza, oltre ai dati relativi al contribuente, deve riportare anche i dati del consulente.

Art. 38

Risposta all'interpello

1. L'Amministrazione Comunale risponde al contribuente mediante notificazione ex art. 60, D.P.R. n. 600/1973, o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante fax o messaggio di posta elettronica se indicati nell'istanza.

2. Il termine di cui all'art. 35, comma 2, può essere interrotto una sola volta dall'ufficio, con le modalità di cui al comma precedente, in caso di richiesta al contribuente di integrare la documentazione allegata all'istanza o presentare la medesima in originale; in dette ipotesi, il termine di 120 giorni decorre dalla presentazione da parte del contribuente dell'ultimo documento richiesto.

3. Qualora l'istanza sia presentata congiuntamente da più contribuenti, la risposta dell'ente comunicata ad uno dei richiedenti è efficace anche nei confronti degli altri cointeressati.

4. Nel caso di istanza presentata da un soggetto che opera nella consulenza fiscale per conto di uno o più contribuenti, la risposta sarà comunicata a detto soggetto.

5. Nel caso in cui l'istanza sia presentata da un numero elevato di contribuenti e riguardi la stessa questione o questioni simili, la risposta può inoltre essere collettiva e consistere in un documento conservato presso l'Unità Organizzativa afferente alla gestione delle Entrate, pubblicato sul sito internet del Comune di Livorno e reso disponibile presso l'Unità suddetta, l'ufficio Informazioni e le

Circoscrizioni comunali; l'Amministrazione deve comunque portare a conoscenza del contribuente nelle forme di cui al comma 1 gli estremi e la disponibilità del documento suddetto.

6. Le risposte fornite dal Comune di Livorno agli interpelli dei contribuenti saranno inserite in un'apposita raccolta, che sarà resa disponibile in forma cartacea presso l'Unità Organizzativa afferente alla gestione delle Entrate e sul sito internet dell'Ufficio stesso.

Art. 39

Effetti dell'interpello

1. La risposta dell'Amministrazione Comunale ha efficacia esclusivamente in riferimento al richiedente ed alla questione concreta e personale oggetto dell'istanza, e riguarda anche i comportamenti successivi del contribuente relativi alla fattispecie oggetto di interpello. Per ragioni di razionalità e a tutela dell'affidamento del contribuente, le risposte dell'Amministrazione costituiscono principio guida per l'ufficio in relazione al trattamento di fattispecie identiche.

2. E' nullo qualsiasi atto dell'ente che risulti emanato in difformità dalla risposta dell'ufficio emessa ai sensi dell'art. 37, o dall'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso ai sensi dell'articolo 35, comma 2.

3. L'Amministrazione Comunale può, successivamente alla risposta di cui all'art. 37 o al silenzio assenso di cui all'art. 35, comma 2, fornire una interpretazione diversa al contribuente, osservando le modalità di cui all'art. 37.

4. In ogni caso, i mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello, verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente, devono essere comunicati al richiedente ed hanno effetto dal periodo di imposta successivo alla data di ricezione della comunicazione.

5. I mutamenti di interpretazione sull'applicazione delle norme oggetto dell'interpello, verificatisi successivamente rispetto alla risposta dell'ente e derivanti da modifiche legislative o regolamentari, fanno cessare l'effetto vincolante della risposta stessa.

Art. 40

Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro o contestualmente al termine previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
- b) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno di imposta;
- d) l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

3. L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per le eventuali omissioni commesse, il relativo avviso di accertamento.

Art. 41

Compensazione orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi comunali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro o contestualmente al termine previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione

contenente i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) il tributo al lordo della compensazione;
 - c) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per l'anno di imposta e per tributo;
 - d) l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
3. L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per le eventuali omissioni commesse, il relativo avviso di accertamento.

Art. 42

Accollo del debito tributario

1. E' consentito l'accollo del debito tributario altrui, cioè l'assunzione dell'obbligo del debitore originario (accollato) da parte di un terzo (accollante).
2. L'accollo non libera il debitore originario, che rimane obbligato in solido con l'accollante nei confronti dell'amministrazione. L'amministrazione può chiedere l'adempimento indifferentemente all'accollante ed all'accollato.
3. L'accollo deve essere comunicato all'Unità Organizzativa afferente alla gestione delle Entrate con le modalità previste all'art.36, comma 2, ed ha effetto nei confronti dell'amministrazione dal momento in cui la comunicazione è ricevuta dall'Unità Organizzativa afferente alla gestione delle Entrate.
4. La comunicazione deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) i dati identificativi e l'indicazione del luogo dove devono essere effettuate le comunicazioni;
 - b) la posizione contributiva interessata;
 - c) la copia autentica del contratto di accollo;
 - d) la sottoscrizione dell'accollante e dell'accollato.

Capo V Compensi incentivanti

Art. 43

Potenziamento uffici tributari

1. Ai sensi della legislazione vigente è previsto l'accantonamento annuale di un importo, da determinare con apposito atto della Giunta Comunale, successivamente all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, anche sulla base delle risultanze istruttorie dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV). L'importo viene determinato nel valore massimo del 5% delle somme riscosse in competenza più residui, a titolo di recupero evasione ICI. Tale importo potrà essere destinato, nell'ambito delle trattative per la contrattazione decentrata integrativa, a finalità di finanziamento dei compensi attribuibili al personale, compresa la dirigenza, addetto alle attività tributarie di recupero evasione ICI, per premiare i risultati raggiunti nella realizzazione di progetti di miglioramento della qualità di detto servizio, in particolare per il recupero dell'evasione ed elusione, e per compensare l'esercizio di compiti di responsabilità nell'ambito delle attività predette. L'importo in parola viene erogato al personale interessato secondo le regole previste dalla vigente metodologia di misurazione e valutazione della performance. La definizione di detto importo, da destinarsi alle finalità di cui al precedente periodo, avverrà tenendo conto peraltro degli equilibri generali di bilancio, delle ricadute sulla complessiva spesa di personale e del rilievo degli obiettivi che verranno prefigurati annualmente.

Art. 43-bis

Fondo incentivante IMU – TARI

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della L.145/2018 l'importo compreso tra il 2% ed il 5% delle maggiori somme annualmente accertate e riscosse in competenza più residui, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, così come attestate dal conto consuntivo approvato per l'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento, viene destinato, nella misura del 30%, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, e nella misura del restante 70% al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1.bis Ai fini del computo di cui al comma 1, per l'IMU si intendono comprese le maggiori somme accertate a seguito di avvisi emessi per omesso versamento ed omessa dichiarazione, in cui si computano il tributo, l'interesse e la sanzione.

1.ter Ai fini del computo di cui al comma 1, per la TARI si intendono compresi esclusivamente la sanzione e gli interessi, nel caso dell'omesso versamento. In caso, invece, di omessa ed infedele dichiarazione sono comprese le somme a titolo di tributo, interessi e sanzioni.

2. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione, è attribuita mediante contrattazione decentrata integrativa che ne fissa criteri e modalità di corresponsione, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'art. 1 D.L. 20/9/2005 n. 203 convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

3. Annualmente il Dirigente del Settore Entrate e/o un suo delegato elaborano lo schema di progetto che dovrà essere sottoposto alla approvazione della giunta. Possono partecipare al progetto anche dipendenti non appartenenti al Settore Entrate e Revisione della Spesa. La quota di partecipazione individuale è elaborata nello schema di progetto. Dopo l'approvazione del rendiconto è predisposto da parte del Dirigente del Settore Entrate un report del progetto finale che sarà approvato con delibera di Giunta e, contestualmente, la Giunta fissa la percentuale, compresa tra il 2% ed il 3,5%, delle maggiori somme annualmente accertate e riscosse in competenza più residui, relative agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, da destinare alle finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. In ogni caso, l'importo deve essere tale da coprire lo schema di progetto precedentemente approvato.

Capo VI

Accordi di ristrutturazione del debito

Art. 44

Accordi di ristrutturazione del debito

1. Ferma restando l'impossibilità di ricorrere alla transazione dei debiti fiscali, al Comune si applicano le disposizioni di cui all'art. 182-bis della L. F., in materia di accordi di ristrutturazione, valutando l'impatto sociale, economico ed occupazionale dell'oggetto e del contenuto dell'accordo stesso.

2. A tal fine è costituito un gruppo di lavoro intersettoriale nominato con apposito provvedimento del Direttore o Segretario Generale.

3. Il gruppo di lavoro svolge attività di supporto nell'elaborazione dell'istruttoria da cui deve emergere con chiarezza l'interesse pubblico e la convenienza economica per il Comune di concludere l'accordo, rispetto all'alternativa liquidatoria fallimentare, con particolare riferimento all'analisi della valutazione del miglior soddisfacimento possibile dei creditori, come previsto dall'art. 7 dei “*Principi di attestazione dei Piani di risanamento*”, redatti dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili.

4. Nel caso in cui l'accordo di ristrutturazione preveda l'alienazione di fabbricati, è necessaria una perizia tecnica giurata ed, ai fini dell'istruttoria, il gruppo di lavoro potrà avvalersi del supporto tecnico degli Uffici comunali preposti.
5. L'iter procedurale si conclude con una delibera di Giunta, con parere dei revisori, alla quale viene allegato il contenuto dell'attività istruttoria condotta dal gruppo di lavoro.

Titolo III Disposizioni finali

Art. 45 Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.
2. Eventuali variazioni normative di carattere esclusivamente prescrittivo non derogabili, i cui effetti si esplicano direttamente sulle norme regolamentari, si intendono automaticamente applicabili.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 76ad998180e9f0adea2bba405a89457b2428f8c2add1f52ba4bb4b35c90671a4

Firme digitali presenti nel documento originale

Alessandro Parlanti

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Delibera di Consiglio N.23/2025

Data: 26/02/2025

Oggetto: REGOLAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI E DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI PER L'ANNO 2025



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=ae99cdeb2651578f_p7m&auth=1

ID: ae99cdeb2651578f